



COMUNE DI SALTRIO

Provincia di Varese

VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 26 DEL 22/12/2025

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS. 19.08.2016, N. 175. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2024. INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE O VALORIZZARE

L'anno **2025** il giorno **22** del mese di **Dicembre** alle ore 21.00 nella sala del Consiglio, previa convocazione tempestivamente notificata, sono stati convocati in seduta Ordinaria i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Nominativo	Presente	Nominativo	Presente
Zanuso Maurizio	Sì	Zambello Michel	Sì
Cracò Letizia	AG	Romelli Alessandro	Sì
Realini Donatella	Sì	Leto Barone Giuseppe	Sì
Caliaro Francesco	Sì	Sartorelli Antonio	Sì
Scalcione Amanda	Sì	Sgrò Daniela	No
Reina Salvatore	Sì	Gullotti Nadia	Sì
Mirante Mattia	Sì		

Presenti : 11 Assenti : 1 Assenti Giustificati : 1

Partecipa il Segretario Comunale, Pescarin Vania presente in sede.

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco, Zanuso Maurizio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITO il Sindaco Presidente relazionare sul presente punto posto all'Ordine del Giorno;

CONSIDERATO quanto disposto dal d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il d.lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

RICHIAMATI:

- il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio comunale n. 4 in data 28.03.2015, esecutiva ai sensi di legge, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento periodico (***annuale entro il 31 dicembre di ogni anno***) ai sensi dell'art. 20, T.U.S.P., ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1 c. 612 della L. 190/2014;
- la revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dal Comune di Saltrio possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 in data 30.09.2017, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: *"Revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175"*, e comunicate sia alla Corte dei Conti che al MEF;
- le deliberazioni del Consiglio Comunale adottate annualmente dal 2017 a tutt'oggi, con le quali sono state effettuate le revisioni periodiche delle partecipazioni ex art. 20 del d.lgs. 19.08.2016, n. 275 ed individuate le partecipazioni da alienare o valorizzare;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- ✓ esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ✓ ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

VISTI gli allegati A) e B), parti integranti e sostanziali della presente proposta di deliberazione, composti dalle schede predisposte dal M.E.F., a seguito degli "Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche";

CONSIDERATO che per l'unica società partecipata da questo ente, le risultanze finali sono le seguenti:

- ✓ società Alfa s.r.l. – La partecipazione deve essere mantenuta in quanto la società Alfa è stata costituita dalla Provincia di Varese e dai 109 Comuni dell'A.T.O. per gestire il servizio idrico integrato in tali comuni nonché pianificare, progettare e realizzare nuove reti e impianti e curare la manutenzione di quelli esistenti – dal 1° settembre 2020 si è completato il passaggio del servizio acquedotto dei Comuni di Viggiù, Saltrio, a codesta società;

PRESO ATTO che il Comune di Saltrio detiene una partecipazione indiretta nella società Prealpi Servizi s.r.l. in liquidazione, derivante dall'acquisizione da parte di Alfa s.r.l. in data 01.01.2021 di quote societarie di Prealpi Servizi s.r.l.;

CONSIDERATO altresì che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

RILEVATA la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e al piano costituito dalle schede di rilevazione allegato, secondo i tempi in esse indicati;

TENUTO CONTO che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

PRESO ATTO che, in conformità a quanto prescritto dall'art. 49, primo comma, del d.lgs. n. 267/2000, sulla presente proposta di deliberazione hanno espresso parere favorevole:

- ✓ in ordine alla regolarità tecnica, il Responsabile del servizio Economico Finanziario;
- ✓ in ordine alla regolarità contabile, il Responsabile del servizio Economico Finanziario;
- ✓ del parere favorevole del Revisore del Conto che si allega al presente deliberato come parte integrante e sostanziale, espresso ai sensi dell'articolo 239, primo comma, lettera b), punto 3), del d.lgs. 18.08.2000, n. 267;

che si allegano alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

CON VOTI unanimi e favorevoli, espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE** quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, quanto espresso in narrativa.
- 2) **DI APPROVARE** la relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione delle partecipazioni detenute al 31.12.2024, adottato nel 2025, come risultante nell'allegato A) alla presente proposta di deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, composto dalle schede predisposte dal M.E.F., a seguito dei citati *"Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche"*.
- 3) **DI APPROVARE** l'elenco di tutte le partecipazioni societarie possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2024, contenuto nell'allegato B) alla presente proposta di deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
- 4) **DI DARE ATTO** che dalla ricognizione di cui al precedente punto 2), per l'unica società partecipata da questo ente, le risultanze finali sono le seguenti:
 - ✓ società Alfa s.r.l. – La partecipazione deve essere mantenuta in quanto la società Alfa è stata costituita dalla Provincia di Varese e dai 109 Comuni dell'A.T.O. per gestire il servizio idrico integrato in tali comuni nonché pianificare, progettare e realizzare nuove reti e impianti e curare la manutenzione di quelli esistenti – dal 1° settembre 2020 si è completato il passaggio del servizio acquedotto dei Comuni di Viggiù, Saltrio, a codesta società;
- 5) **DI DARE ATTO**, altresì, che, dalla ricognizione di cui al precedente punto 2), il Comune di Saltrio detiene una partecipazione indiretta nella società Prealpi Servizi s.r.l. in liquidazione, derivante dall'acquisizione, in data 01.01.2021, da parte di Alfa s.r.l. di quote societarie di Prealpi Servizi s.r.l.
- 6) **DI PROCEDERE** all'invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo.
- 7) **DI INCARICARE** i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato.
- 8) **DI INVIARE**, ai sensi dell'articolo 20 del d.lgs. 19.08.2016, n. 175, copia della presente deliberazione e relativo allegato alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti tramite l'applicativo Con.Te.
- 9) **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento sul sito web comunale <https://www.comune.saltrio.va.it> nella sezione *"Amministrazione Trasparente"*, sottosezione *"Enti controllati – Società partecipate"*, ai sensi del d.lgs. 14.03.2013, n. 33 e del d.lgs. 18.08.2000, n. 267 (TUEL).
- 10) **DI PUBBLICARE** la presente deliberazione per 15 gg consecutivi all'Albo on line del Comune di Saltrio, ai sensi del combinato disposto tra l'art. 124, primo comma, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e l'art. 32 della legge 18.06.2009, n. 69, e in modo permanente sul sito web istituzionale nella sezione *"Amministrazione Trasparente > Provvedimenti > Provvedimenti degli organi di indirizzo politico"*, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 14.03.2013, n. 33.

Successivamente, considerata la scadenza del 31.12.2025 per l'approvazione della documentazione di cui trattasi, il Consiglio Comunale, in seguito ad apposita votazione resa all'unanimità, delibera di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, quarto comma, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire l'operatività immediata delle previsioni iscritte in bilancio.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025** / **26**

Ufficio Proponente: **Ufficio Ragioneria**

Oggetto: **REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS. 19.08.2016, N. 175.
RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2024. INDIVIDUAZIONE
PARTECIPAZIONI DA ALIENARE O VALORIZZARE**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Ragioneria)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 12/12/2025

Il Responsabile di Settore

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 12/12/2025

Responsabile del Servizio Finanziario

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL SINDACO
ZANUSO MAURIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
PESCARIN VANIA

Il documento è stato firmato digitalmente da:

MAURIZIO ZANUSO in data 30/12/2025
Vania Pescarin in data 30/12/2025